

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'AQUILA

RICORSO nell'interesse della dott.ssa **Romina Fracassi**, C.F. FRCRMN71E50A515N, rappresentata e difesa – come da procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettiva domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO l'Università degli Studi dell'Aquila, in persona del Rettore p.t.

NONCHÉ CONTRO il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

E NEI CONFRONTI DEL DOTT. Passacantando Simone, C.F. PSSSMN91M15A345E, residente a L'Aquila, alla Via Pasquale Santucci n. 9, (cap 67100);

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo (pubblicato dall'Ateneo resistente all'esito dell'espletamento della prova scritta), nella parte in cui esclude la ricorrente, e precisamente provvedimento prot. n.

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

100327 del 28.10.2020 dell'Università degli Studi dell'Aquila; **B)** del provvedimento tacito e/o di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla selezione per non essersi presentata a sostenere la prova scritta, ancorché impossibilitata in quanto sottoposta a misure sanitarie di prevenzione COVID-19 (isolamento e/o quarantena); **C)** del calendario delle prove scritte della procedura selettiva *de qua* (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo resistente), laddove non è stata prevista la possibilità di una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a sostenere la prova; **D)** della graduatoria finale dei candidati risultati idonei per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.s. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo (pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo) e precisamente provvedimento prot.n. 119601 del 27.11.2020 dell'Università degli Studi dell'Aquila; **E)** qualora occorra, del bando recante indizione delle procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno V Ciclo (pubblicato dall'Ateneo resistente), nella parte in cui dispone che l'assenza del candidato alle prove sia considerata come rinuncia alla selezione, anche per impedimenti dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, non essendo prevista la possibilità di fissare una apposita sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

(COVID-19); F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche inficiato da illegittimità derivata, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla selezione per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo), e quindi a sostenere la prova scritta anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire alla ricorrente di svolgere la prova scritta in questione anche mediante predisposizione di una apposita sessione suppletiva, eventualmente da svolgere in modalità telematica a distanza.

F A T T O

La ricorrente è una docente precaria in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e/o dei titoli di accesso previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 (laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Al fine di incrementare le sue opportunità di impiego e di accrescere il bagaglio di competenze professionali, la ricorrente intendeva accedere al V ciclo del percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico (in breve, TFA Sostegno V ciclo), attivato con D.M. 12 febbraio 2020 n. 95 in relazione alle disponibilità di posti previste per l'a.a. 2019/2020.

Con bando pubblicato sul sito istituzionale (**doc. 1**), l'Ateneo resistente indicava le procedure selettive di ammissione che, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare, e in particolare dal D.M. 30 settembre 2011 e dal D.M. 8 febbraio 2019 n. 92 (come modificato dal D.I. 7 agosto 2020 n. 90), si strutturavano in una prova preliminare, una prova scritta e una prova orale.

La ricorrente, pertanto, siccome in possesso dei requisiti di ammissione, presentava regolarmente istanza di partecipazione (**doc. 2**) e si preparava a sostenere la selezione approfondendo lo studio delle materie indicate dalla disciplina regolamentare e profondendo energie nella relativa preparazione.

* * * * *

Accadeva poi che la sessione d'esame delle prove preliminari, originariamente calendarizzata per le date del 2 e 3 aprile 2020, veniva più volte rinviata a causa della emergenza epidemiologica in atto e del conseguente blocco dei concorsi e delle procedure selettive di ammissione ai corsi di abilitazione disposto con DPCM 10 aprile 2020.

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con D.M. 28 aprile 2020 n. 41 (**doc. 3**), quindi, la sessione in parola veniva fissata per i giorni compresi tra il 22 settembre 2020 e il 1° ottobre 2020.

La ricorrente, avendo maturato tre annualità di servizio al 30.06.2020 come previsto dalla L.n. 41 del 6 giugno 2020, veniva esonerata dalle prove preselettive per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020 e veniva ammessa direttamente alle prove scritte (**doc. 4**).

Nelle more, tuttavia, si assisteva ad un sensibile incremento della diffusione virale nel territorio nazionale a seguito dell'attenuazione delle prescrizioni amministrative di contenimento nel periodo estivo.

Con ogni evidenza, la notevole crescita del contagio, soprattutto nella comunità scolastica, e l'inevitabile applicazione delle misure sanitarie di prevenzione (isolamento e quarantena) per i soggetti eventualmente venuti in contatto con il virus COVID-19 determinavano un concreto e oggettivo rischio in capo ai candidati di trovarsi in una situazione di incolpevole impedimento a sostenere la selezione concorsuale nelle date fissate.

In altri e più chiari termini, l'eventualità che i candidati, anche per ragioni lavorative siccome in servizio quali supplenti, potessero incorrere in un divieto sanitario di allontanamento dalla dimora ovvero che, addirittura, potessero essere contagiati, risultava statisticamente elevata.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nonostante tale contesto, la prova scritta veniva comunque effettuata senza che l'Ateneo resistente prevedesse quanto meno la possibilità di calendarizzare una sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a sostenere la prova perché sottoposti alle misure sanitarie di prevenzione.

Invero, l'esigenza di bilanciamento dell'interesse pubblico sanitario con la legittima aspettativa a sostenere le prove che si era maturata in capo ai candidati ammessi avrebbe dovuto essere ponderata dall'Ateneo resistente al fine di individuare soluzioni logistiche, tecniche o organizzative che consentissero la massima partecipazione alla selezione, ivi inclusa la fissazione di prove suppletive.

E' bene sin d'ora rilevare che se i contenuti delle prove e i criteri di valutazione sono previsti in modo uniforme dalla regolamentazione ministeriale, è invece rimessa alla competenza esclusiva degli Atenei l'organizzazione complessiva delle operazioni selettive.

Nel rispetto dell'autonomia giuridica espressione di un principio di fondamentale dell'ordinamento sancito dall'art. 33 Cost., infatti, gli Atenei ben possono liberamente e discrezionalmente adeguare le procedure selettive e, ovviamente, le attività formative a proprie specifiche esigenze organizzative.

A riprova di tanto, si consideri che già nei precedenti cicli formativi (**doc. 5**) era accaduto che gli Atenei avessero predisposto sessioni d'esame

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

aggiuntive finalizzate proprio a consentire l'ammissione di candidati ingiustamente esclusi.

* * * * *

Ad ogni modo, come paventato, la ricorrente risultava impossibilitata a sostenere la prova scritta nelle date fissate a causa delle restrizioni imposte quali soggetti sottoposti alle misure sanitarie di prevenzione (**doc. 6**), essendo collocata in quarantena (quale contatto stretto) e/o in isolamento (quale contagiato).

Pertanto, la ricorrente comunicava all'Università degli Studi dell'Aquila, a mezzo pec del 12 ottobre 2020 lo stato di quarantena in cui versava e con successiva pec del 21 ottobre 2020 diffidava, senza alcun esito, l'Ateneo alla calendarizzazione di prove suppletive (**doc. 7**).

Inopinatamente, quindi, ella vedeva vanificati gli sforzi compiuti e i sacrifici effettuati per prepararsi alla prova in questione, perdendo così un'importante occasione di formazione professionale e, conseguentemente, di incremento delle *canches* lavorative, posto che, come noto, proprio con riferimento al sostegno didattico è più consistente il fabbisogno in organico. Con ogni evidenza, infatti, l'assenza in parola comportava di fatto l'esclusione dalla selezione, essendo valutabile come rinuncia secondo quanto disposto dai bandi concorsuali che non riconoscevano deroghe per causa di forza maggiore o caso fortuito.

Con elenco pubblicato sul sito istituzionale (**doc. 8**), l'Ateneo resistente individuava i candidati ammessi a sostenere la prova orale, tra i quali evidentemente non figurava la ricorrente.

Successivamente, svolti i colloqui e conclusasi la procedura, l'Ateneo resistente pubblicava la graduatoria finale di merito ed avviava le operazioni di immatricolazione (**doc. 9**).

* * * * *

Ai fini di cui è causa, mette conto evidenziare che, proprio in considerazione dell'andamento crescente della curva dei contagi, con l'art. 1 del d.l. 7 ottobre 2020 n. 125 e il DPCM 7 ottobre 2020 veniva prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021.

In ragione della manifesta crisi sanitaria, da ultimo, l'art. 1, co. 9, lett. z) del DPCM 3 novembre 2020 (**doc. 10**) disponeva nuovamente la sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, consentendone la prosecuzione soltanto in forma telematica.

Pertanto, su espressa sollecitazione e richiesta degli Atenei, con D.M. 18 novembre 2020 n. 858 (**doc. 11**), il Ministero dell'Università e della Ricerca autorizzava gli Atenei ad espletare i colloqui mediante collegamenti telematici e inoltre, con nota ministeriale 27 novembre 2020 prot. n. 33310 (**doc. 12**) prevedeva la trasformazione della prova scritta in un esame pratico da svolgere a distanza.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Si tratta, all'evidenza, di modalità che oltre a perseguire lo scopo di evitare i numerosi contatti in presenza nelle aule d'esame in quanto occasione di veicolazione del contagio, consentivano altresì di superare gli impedimenti in cui si venivano a trovare i candidati qualora sottoposti a misure di prevenzione, ben potendo costoro sostenere le prove anche dal proprio domicilio.

In tal modo, si individuavano strumenti e venivano definite condizioni logistiche che contemperavano tutte le esigenze in gioco, stabilendo un equilibrio tra le ragioni di tutela sanitaria e le aspettative dei candidati.

Invece, tale opportunità, del tutto incomprensibilmente, non era stata offerta dagli Atenei anche in occasione della prova scritta, con conseguente grave compromissione dei diritti e delle prerogative dei candidati esclusi per cause loro non imputabili.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, la dott.ssa Romina Fracassi, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.), DI IMPARZIALITÀ

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

(ART. 97 COST.), DI TUTELA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTT. 4 E 35 COST.) DELLA PARITÀ DI ACCESSO ALLE FUNZIONI PUBBLICHE (ART. 51 COST.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. MANIFESTA INGIUSTIZIA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati presentano evidenti vizi di illegittimità in quanto, non tenendo conto dell'eccezionalità della situazione epidemiologica in atto, hanno comportato l'esclusione della ricorrente che non ha potuto presentarsi a sostenere le prove scritte perché sottoposta a misure sanitarie di prevenzione, trovandosi in isolamento e/o in quarantena. Invero, pur nei limiti del sindacato esterno sulla ampia discrezionalità esercitabile in ordine agli aspetti organizzativi, non vi è dubbio che sussistano, nella presente vicenda, quelle condizioni di manifesta illogicità e di macroscopica irragionevolezza che inficiano la scelta compiuta dall'Ateneo resistente.

In tal senso, depone chiaramente la gravità della situazione sanitaria nazionale che, del resto, in condizioni analoghe di diffusione del virus aveva già portato al rinvio delle operazioni selettive.

Nell'attuale contesto, quindi, la pedissequa applicazione della clausola dettata dalla *lex specialis*, secondo la quale l'assenza nel giorno, luogo e ora stabiliti per l'espletamento delle prove, ancorché dovuta a caso fortuito o a

causa di forza maggiore, si intende come rinuncia e comporta l'esclusione dalla procedura, produce un'evidente alterazione del meccanismo selettivo. Se infatti tale disposizione, finalizzata a garantire l'unicità e contestualità della prova e quindi il rispetto della *par condicio*, può apparire proporzionata in tempi ordinari siccome da applicare individualmente e in ipotesi sporadiche e non omogenee ai candidati, che evidentemente non possono far valere ragioni personali seppure eccezionali e non prevedibili per ottenere una nuova data, essa invece appare chiaramente illogica se riferita alla generalità dei candidati e per motivazioni conosciute e valutabili prima dell'espletamento delle prove.

In altri e più chiari termini, l'emergenza epidemiologica costituiva una circostanza di rilevante impatto sulla regolarità della procedura, prescindendo ovviamente dalle singole vicende personali, che pertanto andava attentamente vagliata al fine di evitare che candidati, limitati in molte libertà personali in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria, vedessero altresì irrimediabilmente compromessi beni a protezione costituzionale, quale il diritto alla formazione professionale e al lavoro.

L'eccezionalità della situazione, quindi, avrebbe dovuto imporre un supplemento di valutazione circa l'organizzazione della prova scritta, onde evitare una drastica riduzione dei candidati partecipanti per cause loro non

imputabili in patente violazione del principio del *favor participationis*, essendo necessario quanto meno prevedere una sessione aggiuntiva.

Del resto, con DPCM 7 ottobre 2020 (**doc. 13**), il Governo aveva disposto la proroga dello stato di emergenza proprio in ragione della persistente diffusione del virus, sicché *«l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale»*.

L'Ateneo resistente, pertanto, avrebbe dovuto considerare il rischio che i candidati, quali docenti supplenti, potessero venire a trovarsi in condizioni di impossibilità a presenziare alla prova, siccome sottoposti a misure di prevenzione sanitaria ovvero con febbre oltre 37,5° ovvero con sintomi riconducibili alla patologia virale.

I candidati, paradossalmente, erano chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa per non cagionare alcun pregiudizio alla regolare erogazione del servizio scolastico, ma l'adempimento di tale dovere comportava ingiustamente l'assunzione del rischio di non poter espletare la prova selettiva, potendo venire in contatto con soggetti positivi al virus COVID-19, contratto all'interno o all'esterno dell'ambito scolastico.

Peraltro, nella ponderazione delle diverse finalità di interesse pubblico e delle esigenze di tutela dei diritti individuali, la scelta di non rinviare le operazioni selettive o di non prevedere una sessione suppletiva si rivela

assolutamente irragionevole, non rispondendo ad alcuna reale necessità organizzativa.

Innanzitutto, vale osservare che, come chiarito in giurisprudenza, allorquando l'impedimento oggettivo coinvolga una pluralità di candidati si impone la necessità di ridefinire un assetto equilibrato degli interessi fra i candidati, disponendo la ripetizione della prova (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 6130).

Come rilevato in fatto, poi, gli artt. 6 del D.M. 30 settembre 2011 e 4 del DM 8 febbraio 2019 n. 92 attribuiscono espressamente agli Atenei prerogative esclusive nella organizzazione delle operazioni selettive.

Proprio nell'esercizio di tali poteri discrezionali, già in occasione di precedenti cicli formativi del TFA Sostegno gli Atenei avevano predisposto sessioni suppletive in favore di candidati esclusi dalle prove, prevenendo poi una distinta graduatoria con iscrizioni in soprannumero ai corsi formativi stante anche la pressante richiesta di personale docente specializzato onde poter soddisfare il fabbisogno in organico.

Con ogni evidenza, la ripetizione delle operazioni non integra affatto una lesione della *par condicio* fra i candidati e ciò tanto più nella vicenda di cui è causa, tenuto conto che proprio i contestati impedimenti avevano ingenerato vistose e ingiustificate disparità di trattamento, di tal che la sessione aggiuntiva costituisce una forma di equa riparazione

In tal senso, va evidenziato che, fermi i medesimi contenuti della prova in quanto predeterminati dal Ministero resistente, la formulazione dei quesiti ben può essere differenziata onde evitare qualsiasi vantaggio derivante dalla conoscenza delle tracce della sessione ordinaria.

Allo stesso modo, le esigenze di segretezza e anonimato possono agevolmente essere assicurate nel rispetto delle medesime garanzie procedurali seguite nella sessione ordinaria.

Anche la presenza di un numero ridotto di partecipanti alla sessione aggiuntiva non rappresenta di per sé una condizione ostativa, ben potendo essere sottoposti alla Commissione esaminatrice – come sovente avviene in questi casi – non solo gli elaborati consegnati dai candidati presenti ma anche altri elaborati appositamente predisposti dall'Amministrazione per escludere l'individuazione aprioristica degli autori.

Ne deriva che non vi era alcuna ragione ostativa a prevedere sessioni aggiuntive in favore dei candidati impediti a partecipare alla prova scritta perché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione.

Di qui, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.) E DI IMPARZIALITÀ (ART. 97 COST.). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di legittimità per ingiustificata, illogica e irragionevole disparità di trattamento.

Come rilevato in fatto, a causa della recrudescenza del fenomeno virale, gli Atenei hanno sollecitato al Ministero dell'Università e della Ricerca l'autorizzazione a svolgere le prove orali con modalità telematica ovvero, laddove non era stata ancora svolta, a trasformare la prova scritta in prova pratica anch'essa da espletare a distanza.

La situazione emergenziale, infatti, aveva finalmente imposto la sospensione delle prove di accesso siccome non compatibili con il rischio sanitario di diffusione del contagio, sicché l'utilizzo degli strumenti informatici consentiva di proseguire nella selezione.

La suddetta modalità, tuttavia, ha finito anche con l'evitare l'esclusione di quei candidati che, sottoposti a misura sanitaria di prevenzione (isolamento e/o quarantena), sarebbero stati impossibilitati a svolgere in presenza il colloquio ovvero la prova scritta (negli Atenei ove non era stata ancora espletata), come invece accaduto alla ricorrente.

Non vi è chi non veda come se l'Ateneo resistente, nell'esercizio delle proprie prerogative discrezionali, avesse attuato la medesima soluzione logistico-organizzativa in occasione della prova che avrebbero dovuto sostenere la ricorrente, non si sarebbe determinata alcuna lesione o compromissione delle aspettative legittimamente maturate con l'ammissione alla selezione.

E' così accaduto, paradossalmente, che negli Atenei nei quali si sono riscontrati forti ritardi nell'espletamento delle operazioni selettive, ove quindi alla data del 3 novembre 2020 non si era ancora svolta la prova scritta, i candidati versanti nelle medesime condizioni della ricorrente hanno avuto l'opportunità di sostenere ugualmente la prova siccome, siccome effettuata a distanza (e quindi anche a domicilio).

Si è così venuta ad alterare la *par condicio* tra i candidati dal momento che, a fronte delle medesime ragioni di impedimento, solo rispetto ad alcuni è stato garantito il diritto di svolgere le prove selettive.

Ma non solo. Ad ulteriore riprova della sussistenza di ampi margini di discrezionalità delle scelte organizzative, interamente rimesse alle Amministrazioni universitarie, nonché della ovvia rilevanza della situazione pandemica in atto, mette conto rilevare come in alcuni casi, anche prima degli interventi Ministeriali di cui al DM 858/2020 e alla nota 33310/2020, alcuni Atenei abbiano preso in considerazione l'impedimento in questione ed abbiano appositamente previsto lo slittamento della prova e/o la fissazione di una sessione aggiuntiva, ma tanto è avvenuto soltanto per il colloquio.

A titolo esemplificativo, l'Università degli Studi di Bari "A. Moro" ha espressamente previsto che *«Tutti i candidati che, a causa della condizione di isolamento fiduciario o di quarantena, non possono raggiungere la sede della prova orale, possono chiedere di sostenere la prova in una seduta*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

straordinaria. A tal fine è necessario inviare una istanza, corredata dalla copia di un documento di identità, e una apposita dichiarazione sullo stato di salute dalla quale si evinca il termine dell'isolamento o quarantena. La data di tale seduta straordinaria sarà definita successivamente da questa Amministrazione», come da avviso pubblicato sul sito istituzionale (doc. 14).

In tal modo, in tali Atenei si è introdotta una doverosa deroga al principio secondo il quale l'assenza del candidato ne comporta l'esclusione, così da poter ripristinare condizioni minime di uguaglianza, imparzialità e *par condicio* nella selezione degli idonei ad accedere al percorso formativo.

Ma tanto non è avvenuto a beneficio della ricorrente.

Sul punto, vale ribadire che questi è risultato assente siccome impedito per legge a presentarsi in seduta d'esame, e non per scelta, come potrebbe avvenire invece per altre patologie che non danno luogo a restrizioni di movimento.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, che hanno prodotto una profonda ed ingiustificata alterazione del meccanismo selettivo in aperto contrasto con il principio meritocratico che deve informare qualsiasi procedura comparativa.

E' evidente, infatti, che la riduzione della platea dei candidati, non dovuta a valutazioni negative sulle prove ma ad evenienze indipendenti dalla responsabilità dei ricorrenti, ha finito con l'attribuire una condizione di

maggior *favor* per coloro che hanno potuto sostenere la prova, in quanto sono stati eliminati concorrenti in grado di conseguire l' idoneità.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* sia consentito rinviare ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene, invece, al *periculum in mora* è indubbia la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili derivanti dall' esecuzione dei provvedimenti impugnati, configurandosi un danno *in re ipsa* a fronte dell' esclusione dalla procedura selettiva.

Alla ricorrente, infatti, viene ingiustamente impedito di acquisire un titolo formativo professionalizzato che avrebbe consentito di aumentare considerevolmente le *chances* lavorative, posto che, come noto, vi è una cronica carenza di personale docente specializzato per il sostegno didattico. Vengono così ad essere irragionevolmente vanificati gli sforzi personali compiuti per affrontare la preparazione alle prove selettive, nonostante egli sia in possesso di oggettive capacità e competenze, come dimostrato dall' idoneità conseguita con il superamento di una rigorosa e oltremodo difficile prova preliminare.

Il dedotto pregiudizio è ancora attuale siccome non solo non si sono completati i corsi ma, in molti casi, non sono stati neanche avviati, essendo *in itinere* le immatricolazioni.

L' esigenza di tutela cautelare, quindi, si fonda sulla oggettiva irreversibilità degli effetti derivanti dall' esclusione subita nelle more della definizione del

giudizio, in quanto il ricorrente perderebbe la possibilità di frequentare le lezioni e di svolgere le attività relative al ciclo formativo.

Nella ponderazione degli interessi contrapposti, poi, non si rinvencono ostacoli alla concessione delle richieste misure cautelari, anche mediante ammissione con riserva ad una sessione riservata.

Innanzitutto, giova evidenziare che l'utilizzo delle modalità telematiche e a distanza da ultimo autorizzate dal Ministero consentono senz'altro di semplificare e agevolare la predisposizione di prove suppletive anche nel presente contesto epidemiologico.

L'articolazione e la strutturazione delle attività didattiche e formative, inoltre, è rimessa interamente agli Atenei che, quindi, ben possono individuare forme di partecipazione alle attività didattiche, ove eventualmente iniziate, e di recupero delle lezioni perse in modo da poter comunque rispettare il termine ultimo di completamento del ciclo (luglio 2021).

Né peraltro la mera effettuazione di prove suppletive è di per sé pregiudizievole per i candidati inseriti in graduatoria, tenuto conto che la ricorrente, ove dovesse risultare idonea, ben potrà essere ammessa in soprannumero ai corsi nelle more della definizione del giudizio.

Del resto, è noto che tale soluzione si è verificata anche in occasione dei precedenti cicli formativi, laddove, anche in esecuzione di provvedimenti giudiziali (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, ordinanze 26 settembre 2017

n. 4115; 29 settembre 2017 nn. 4210 e 4211), sono state organizzate prove suppletive, essendosi nelle more svolte le prove ordinarie, e si è garantita l'ammissione in soprannumero senza pregiudizio per i candidati *pleno iure* ammessi.

L'espletamento di una sessione ulteriore per consentire l'ammissione con riserva, invero, rappresenta l'unica misura possibile per garantire efficacia ed effettività della tutela cautelare e, così, assicurare in via interinale la protezione la protezione del bene della vita.

Diversamente opinando, infatti, il completamento dell'*iter* concorsuale nelle more della definizione del giudizio renderebbe impossibile ovvero eccessivamente onerosa la tutela in forma specifica mediante rinnovazione delle operazioni selettive.

In insanabile contrasto con i principi di indefettibilità e effettività della tutela cautelare previsti dalla disciplina codicistica in attuazione dei principi costituzionali e comunitari, quindi, si finirebbe con il riconoscere al ricorrente soltanto la tutela residuale e sussidiaria di tipo risarcitorio per equivalente all'esito del giudizio di merito, con monetizzazione del danno ma senza garantire le opportunità professionali e di carriera cui egli ambisce.

P Q M

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego sicché è dovuto il contributo unificato nella misura pari ad € 650,00.

Napoli, 3 dicembre 2020

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A..**

**A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO – L'AQUILA.**

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente, dal momento che la mancata partecipazione della stessa alla procedura finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo difficilmente reversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta che siano ampiamente iniziate le lezioni. Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto della articolazione territoriale dei percorsi,

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti e, quondanche, dovesse risultare idonea, ben potrà essere ammessa in soprannumero ai corsi nelle more della definizione del giudizio.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe non intervenire, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli - Roma, 3 dicembre 2020

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC. AMM..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della
ricorrente,

premesso che

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la partecipazione della ricorrente alle prove del concorso per l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti negli elenchi degli ammessi e nelle successive graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo di controinteressati coinvolti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare ed entro i termini decadenziali;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli – Roma, 3 dicembre 2020

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 3 dicembre 2020

(avv. Guido Marone)

24

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20